

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau"

Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.): nessuna riserva legale di affidamento diretto della gestione dei servizi sportivi.¹ Commento sentenza Tar Lombardia n.800 dell'11/4/2022

1. Il fatto

La recente pronuncia del TAR Lombardia n. 800 dello scorso 11 aprile respinge il ricorso promosso dal CUSI – Centro universitario sportivo italiano, nei confronti del Politecnico di Milano e delle ASI – Associazioni sportive sociali italiane (Comitato regionale Lombardia) per l'affidamento della fornitura di servizi riguardanti l'offerta sportiva della SSD polisportiva Politecnico di Milano a favore di studenti, dipendenti, docenti, alunni dello stesso Politecnico, nonché di cittadini esterni interessati, per l'anno sportivo 2021/2022. Il Politecnico di Milano mediante avviso di manifestazione di interesse ai sensi degli artt. 36, comma 9 bis e 95 del Codice dei contratti pubblici affida ad un altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni (ASI Lombardia) i servizi sportivi universitari. Il Cusi fonda il proprio ricorso sull'esistenza di una esclusività nello svolgimento della pratica sportiva in ambito universitario che il TAR respinge in quanto in contrasto con *"i principi euro unitari che presiedono alla libera circolazione dei servizi ed all'attuazione del principio della concorrenza"*.

2. Ruolo programmatico e consuntivo del Centro universitario sportivo italiano

La Legge 28 giugno 1977 n. 394 recante "Potenziamento dell'attività sportiva universitaria" all'art. 1 indica che presso ciascuna università o istituto di istruzione universitaria sia istituito un comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività. Tali comitati, nella composizione indicata nel successivo

¹ Ha collaborato alla stesura del documento Claudia Caprodossi Università di Camerino

articolo 2² per lo sport universitario hanno pertanto la finalità di programmare lo sviluppo e l'attività universitaria attraverso "Enti sportivi universitari riconosciuti". Tali comitati, inoltre, devono essere consultati con riferimento all'utilizzo delle quote versate dagli studenti destinata alle iniziative sportive universitarie³. Le funzioni di tali comitati, come indicato nelle motivazioni della sentenza, sono dettagliate nel Regolamento per il funzionamento dei comitati per lo sport universitario ed in particolare: sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo della relativa attività sportiva; predispone programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte; definisce programmi di sviluppo per l'attività sportiva ricomprendendo anche la promozione e l'incremento della pratica sportiva per favorire la partecipazione delle attività promosse dal comitato.

I richiamati dettati normativi, secondo i giudici del Tar Lombardia, affidano al CUSI un ruolo meramente programmatico e consuntivo dal quale non discende né esclusiva né "riserva legale" all'affidamento della gestione dei servizi sportivi universitari. Il Politecnico, pertanto, nell'esperire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della fornitura di servizi riguardanti l'offerta sportiva della SSD polisportiva Politecnico di Milano a favore di studenti, dipendenti, docenti, alunni dello stesso Politecnico, nonché di cittadini esterni interessati, per l'anno sportivo 2021/2022 ha rispettato i principi di concorrenza e di libera circolazione dei servizi, non rinvenendo alcuna legge che operi un tale effetto derogatorio a favore del CUSI. Tali principi sono stati inoltre garantiti anche dall'identificazione di un unico requisito per la partecipazione alla procedura e, nello specifico, di possesso della qualifica di ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Tale caratteristica pone particolari soggetti sullo stesso piano, consentendo così di allargare la platea dei partecipanti, già ampiamente ristretta dalla necessaria appartenenza all'ordinamento sezionale sportivo.

È proprio su questo ultimo aspetto che il giudice sottolinea la non indispensabilità di ulteriori criteri e requisiti per l'affidamento di alcuni servizi che, nel caso di specie, sono quelli di

² Il comitato è così composto

- a) dal rettore dell'università o direttore dell'istituto universitario, o da un loro delegato, che assume le funzioni di presidente;
- b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;
- c) da due studenti eletti secondo le modalità previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) dal direttore amministrativo dell'università o dell'istituto universitario, o suo delegato, anche in qualità di segretario.

³ Cfr art. 3 Legge 3 agosto 1985 n. 429: "Una quota parte, pari al 50 per cento dei predetti contributi, è destinata ad iniziative ed attività sportive universitarie. L'utilizzazione di fondi destinati alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi e a manifestazioni sportive universitarie, anche a livello nazionale ed internazionale, è affidata dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, ad enti legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.

tesseramento ed assicurazione dei partecipanti che, quindi, possono essere ben resi da qualsiasi altro Ente di Promozione riconosciuto dal Coni.

3. Affidamento in house ed acquisizione di servizi da parte dell'ente partecipante

Un ulteriore aspetto che vale la pena affrontare in questo commento è il vizio di incompetenza, sollevato dal CUSI, dei confronti del Politecnico di Milano nell'indire la procedura di gara in esame, in quanto l'organizzazione e l'erogazione dei servizi sportivi universitari è affidata secondo il modello "*in house*" alla società sportiva dilettantistica Polisportiva Politecnico di Milano a r.l.

I giudici, nel rilevare che la società, interamente partecipata dal Politecnico, gestisce i servizi sportivi universitari, evidenzia un importante aspetto, molto spesso dibattuto negli affidamenti in "*in house*" e cioè che l'ente pubblico partecipante possa assumere la veste di amministrazione aggiudicatrice per l'acquisizione di servizi in favore della società in house.

Secondo il giudice la mancanza di alterità tra l'ente pubblico partecipante e la società in house che ad esso fa capo, l'inserimento della società in house nell'organizzazione funzionale dell'ente pubblico e lo svolgimento, da parte della stessa di un'attività nell'interesse di questi, non precludono in astratto che il Politecnico possa acquisire nel mercato servizi strumentali all'attività della società in house. Tutto ciò anche in virtù del fatto che nel caso di specie la società in house non possiede le caratteristiche che le permettono di organizzare procedure ad evidenza pubblica e pertanto nel rispetto dell'economicità dell'azione amministrativa⁴.

3. Conclusioni

La decisione in esame è destinata ad essere un precedente importante nell'ambito della gestione dello sport universitario perché di fatto riconosce libera concorrenza tra coloro che svolgono attività sportive. Viene respinta pertanto la presunzione di esclusività a favore di un solo ente, sebbene lo stesso svolga già attività ed eventi sportivi per studenti ed atleti universitari, non esistendo una legge che determina la deroga ai principi di concorrenza ed alla libera concorrenza.

⁴ Per l'affidamento di questi servizi deve essere comunque rispettato l'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relativamente ai principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni.

